Emendamenti al DI Cura Italia approvati in materia di Giustizia e Carcere

Art. 18

Emendamenti

18.0.6 (testo 2)

Valente, Rizzotti, Leone, Angrisani, Casolati, Conzatti, De Lucia, Fantetti, Ginetti, Laforgia, Maiorino, Matrisciano, Papatheu, Pietro Pisani, Rampi, Rauti, Rufa, Unterberger, Vono Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis.*

(Finanziamento case rifugio)

- 1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alle norme di contenimento ad essa collegata, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro in favore delle case rifugio pubbliche e private esistenti su tutto il territorio nazionale al fine di sostenere l'emersione del fenomeno della violenza domestica e di garantire un'adequata protezione alle vittime.
- 2 Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 126».

Art. 19

Emendamenti

19.1000/163 (testo 2)

Mirabelli, Cirinnà, Valente, Rossomando

All'emendamento 19.1000, alla lettera dd) apportare le sequenti modificazioni:

- a) al numero 3), capoverso 3-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo 30 giugno. 2020 il decorso del termine di prescrizione è sospeso sino alla data dell'udienza fissata per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020»;
- b) al numero 6), sostituire il capoverso 12-ter con il seguente: «12-ter. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione e sino al 30 giugno 2020, per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che la parte ricorrente faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede anche con le modalità di cui al comma 12-quater; non si applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal difensore del ricorrente abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticingue giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le udienze fissate in data anteriore al venticinquesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione sono rinviate in modo da consentire il rispetto del termine previsto per la richiesta di discussione orale. Se la richiesta è formulata dal difensore dell'imputato, i termini di prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato».

Art. 79

Emendamenti

79.5

IL RELATORE

Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: «rilevanti».

79.2000

IL RELATORE

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,» aggiungere le seguenti: «, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;».

Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.».

Art. 83

Emendamenti

83.14 (testo 2)

Valente, Rizzotti, Leone, Angrisani, Casolati, Conzatti, De Lucia, Fantetti, Ginetti, Laforgia, Maiorino, Matrisciano, Papatheu, Pietro Pisani, Rampi, Rauti, Rufa, Unterberger, Vono

- a) Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «del fermo,» inserire le seguenti: «dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare,»;
- b) Al comma 7 aggiungere in fine la seguente lettera: «h-bis) Lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.»;
- c) Dopo il comma 7 inserire il seguente: «7-bis. Salvo che il giudice disponga diversamente, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del Servizio Socio assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore specializzato, secondo le modalità che saranno individuate dal responsabile del Servizio Socio assistenziale, e comunicate al giudice precedente. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto gli incontri sono sospesi.».

83.18

IL RELATORE

Al comma 8, sostituire le parole: «di cui ai commi 5 e 6» con le sequenti: «di cui al comma 7».

83.1000

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 22,

Consequentemente:

- a) All'articolo 84, sopprimente il comma 11;
- b) All'articolo 85 sopprimere il comma 8;

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, è abrogato. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11».

Art. 123

Emendamenti

123.3 (testo 2)

Mirabelli, Cirinnà, Valente, Rossomando

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
 «8-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano ai detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione della misura entro il 30 giugno 2020»;
- b) al comma 5 sostituire il secondo periodo con i seguenti: «L'esecuzione dei provvedimenti nei confronti dei condannati per i quali è necessario attivare gli strumenti di controllo indicati avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore. Nel caso in cui la pena residua non superi di trenta giorni la pena per la quale è imposta l'applicazione

delle procedure di controllo mediate mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, questi non siano attivati».

123.9

IL RELATORE

Al comma 7, dopo le parole: «equipe educativa dell'istituto» inserire la seguente: «penitenziario».

Art. 124

Emendamenti

124.1

Mirabelli, Cirinnà, Valente, Rossomando

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 124. - (Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà) - 1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975 n. 354, al condannato ammesso al regime di semilibertà sono concesse licenze con durata fino al 30 giugno 2020, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura».